

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI E RACCOLTE DIFFERENZIATE

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. * DEL **** ,
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE IL *******

SOMMARIO

PARTE PRIMA	5
<i>Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti</i>	5
<i>Art. 2 Riferimenti normativi</i>	5
<i>Art. 3 Principi generali</i>	6
<i>Art. 4 Oggetto del regolamento</i>	6
<i>Art. 5 Definizione e classificazione dei rifiuti</i>	7
<i>Art. 6 Attività di competenza del Comune</i>	8
<i>Art. 7 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti</i>	9
<i>Art. 8 Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani</i>	10
<i>Art. 9 Particolari categorie di rifiuti</i>	11
PARTE SECONDA: FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI	15
<i>Art. 10 Forme di gestione</i>	15
<i>Art. 11 Definizione della zona di raccolta</i>	16
<i>Art. 12 Conferimento dei rifiuti</i>	16
<i>Art. 13 Vigilanza del servizio</i>	17
<i>Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti</i>	18
<i>Art. 15 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio</i>	18
PARTE TERZA: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	19
<i>Art. 16 Oggetto della raccolta differenziata</i>	19
<i>Art. 17 Finalità</i>	19
<i>Art. 18 Localizzazione siti e contenitori</i>	19
<i>Art. 19 Rifiuti urbani pericolosi</i>	20
<i>Art. 20 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento</i>	21
PARTE QUARTA: MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI	22
<i>Art. 21 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta</i>	22
<i>Art. 22 Trasporto allo smaltimento finale</i>	22
<i>Art. 23 Modalità di svolgimento del servizio</i>	23
<i>Art. 24 Cestini getta carta e porta rifiuti</i>	23
<i>Art. 25 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.</i>	23

<i>Art. 26 Carico e scarico di merci e materiali</i>	24
<i>Art. 27 Educazione e informazione alla cittadinanza</i>	24
PARTE QUINTA: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI	25
<i>Art. 28 Abbandono di rifiuti</i>	25
<i>Art. 29 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati</i>	25
PARTE SESTA: DISPOSIZIONI FINALI	26
<i>Art. 30 Sanzioni</i>	26
<i>Art. 31 T.A.R.S.U. / Tariffa</i>	26
<i>Art. 32 Contributo CONAI</i>	26
<i>Art. 33 Riferimento ad altri regolamenti</i>	27
<i>Art. 34 Riferimento alla legge</i>	27
<i>Art. 35 Entrata in vigore Allegato 3</i>	27
<i>Art. 36 Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore</i>	27

ALLEGATI:

- 1) Del. C.I. 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti"
- 2) Elenco delle violazioni al regolamento e relative sanzioni comminabili dall'amministrazione comunale
- 3) Norme per la gestione del centro di raccolta
- 4) Planimetria della zona di raccolta

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

PARTE PRIMA

Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
- b) proporre azioni atte a:

1. coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
2. diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
3. promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere, anche adottando sistemi di raccolta, quale il porta a porta, che garantisce il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata ;
4. favorire il comportamento consapevole del cittadino in materia di riduzione della quantità di rifiuti conferiti, anche mediante la sensibilizzazione alle tematiche ambientali e all'utilizzo di compostiere per intercettare il rifiuto umido;

Art. 2 Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE su i rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2. Esso rimanda inoltre:

- alla Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed alla Legge Regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti);
- al Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani. Approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. di data 19 febbraio 2001;

- al Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0274/Pres. di data 12 agosto 2005;
- al Piano regionale di gestione dei rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi. Approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0357/Pres. di data 20 novembre 2006;
- al Piano provinciale di attuazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti - sezione rifiuti urbani della provincia di Udine. Approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0321/Pres. di data 9 gennaio 2004.

Art. 3 Principi generali

1. L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
3. Il Comune promuoverà - se del caso, di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 4 Oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs 152/2006 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le fasi di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
2. Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 (limiti del campo di applicazione) e 186 (terre e rocce da scavo) del D.Lgs. 152/2006.
3. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei seguenti servizi:

- a) le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti;
- b) le modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata per favorire quelle soluzioni tecniche ed organizzative che permettano il massimo recupero di materiale dai rifiuti da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- c) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente alla raccolta dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti;
- d) le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori stradali utilizzati per la raccolta rifiuti.
- e) le modalità di conferimento da parte dei produttori;
- f) i criteri per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di provenienza artigianale, commerciale e di servizio;
- g) le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;
- h) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- l) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed al recupero di energia;
- m) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5 Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 6 Attività di competenza del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sino all'avvio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006. Successivamente il Comune eseguirà la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 e con le modalità ivi previste.

2. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
- b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
- c) l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- e) l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 7 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

1. In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

A) Materiali:

1. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto come definito al primo comma dell'articolo 5 "Definizione e classificazione dei rifiuti";
2. **frazione organica umida**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
3. **frazione secca residua**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione o al riciclaggio, o allo smaltimento finale in discarica;
4. **rifiuti ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonché dalle aree degli insediamenti civili in genere, nonché dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili). Sono pertanto escluse i rifiuti prodotti nelle aree ove si svolgono attività di lavorazione e di produzione in genere;
5. **imballaggio**: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

B) Soggetti:

1. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
2. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
3. **soggetto gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

C) Attività ed operazioni qualificanti:

1. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
2. **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
3. **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
4. **raccolte differenziate**: le attività di raccolta finalizzate a riciclare a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali, idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee - compresa la frazione organica umida - da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
5. **trasporto**: le operazioni di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi, dal luogo di produzione e/o detenzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
6. **le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006**: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;

7. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
8. le operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
9. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi nell'anno, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi nell'anno, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
 - deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
10. **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
11. **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
12. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
13. **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
14. **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
15. **centro di raccolta:** area presidiata e allestita senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Art. 8 Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), ed all'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06, che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti riportati nell'Allegato 1 del presente regolamento e il residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia - vaglio CER 19.08.01). Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti inerti di cui all'art. 9 lettera C.

2. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stesso, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 Particolari categorie di rifiuti

1. I rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico di rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura.

A - Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

2. Appartengono a questa categoria di rifiuti, a titolo esemplificativo ed in base a come devono essere tassativamente suddivisi fin dal momento della raccolta nelle cinque famiglie di apparecchiature elettriche/elettroniche stabilite dal D.M. 185 del 25.09.2007

Raggruppamenti	descrizione	Codice CER
Raggruppamento 1	Freddo e clima (frigoriferi, congelatori, condizionatori)	200123*
Raggruppamento 2	Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine a gas, ecc.)	200136
Raggruppamento 3	TV e monitor.	200135*
Raggruppamento 4	IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro	200136
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose (tutte le lampade speciali a vapori di metalli ed a scarica elettrica, ecc)	200121*

3. Si rimanda al D.Lgs. 151 del 25.07.2005 e s.m.i. per l'identificazione e le modalità di gestione di tale categoria di rifiuti.

B - Imballaggi

10. Il Titolo II della parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 disciplina:

- la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- l'istituto del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'ANCI che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero" (art. 224 comma 5 del D.Lgs. 152/2006).

11. Il Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0274/Pres. del 12.08.2005 costituisce lo strumento

fondamentale per la pianificazione delle attività connesse alla prevenzione, alla raccolta differenziata, al riciclo ed al recupero dei materiali d'imballaggio.

12. Vengono definiti:

- a) "imballaggio per la vendita" o "**primario**": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- b) "imballaggio multiplo" o "**secondario**": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
- c) "imballaggio per il trasporto" o "**terziario**": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
- d) "**rifiuto di imballaggio**": ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

13. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

14. È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 152/2006, articolo 226, 2° comma).

C - Rifiuti inerti

15. Sono considerati rifiuti inerti *"i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee"*.

16. Tale tipologia di rifiuti è interamente disciplinata dal D.Lgs. 36/2003

17. I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, nel limite volumetrico di 0,500 metri cubi/giorno, dovranno trovare collocazione presso il centro di raccolta. Con successivo atto dell'Amministrazione Comunale verrà determinato il corrispettivo a metro cubo che il produttore/detentore dovrà sostenere per ogni conferimento.

D - Rifiuti cimiteriali

18. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006, si definiscono rifiuti cimiteriali tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del citato art. 184.

19. Tale tipologia di rifiuti è interamente disciplinata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 che prevede, per i rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione definiti urbani dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, la raccolta separata rispetto ai rifiuti urbani e ne detta regole specifiche.

20. Le parti di cadavere possono essere destinate esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o altri sistemi in uso, ai forni crematori, sempre nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nonché del regolamento comunale di polizia mortuaria.

21. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

22. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.

E - Rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

23. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti unicamente nei seguenti termini:

- mediante conferimento nelle aree attrezzate al deposito dei rifiuti a ciò destinate dal Comune;
- “in proprio” anche mediante i composte distribuiti in comodato gratuito alle utenze domestiche, o acquistati direttamente dall’utente, per il compostaggio della sola frazione verde “erba da sfalcio” ;
- mediante conferimento negli appositi cassonetti stradali areati, compatibilmente con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata.

F – Rifiuti Sanitari

24. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 254/2003 e definiti all’art. 2 comma 1 dello stesso. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani sono quelli elencati al comma 1, lettera g) dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003.

25. Ai fini del presente Regolamento, lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

G - Rifiuti di oli e grassi vegetali e animali esausti

26. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

L'Amministrazione comunale istituisce un servizio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti al servizio delle sole utenze domestiche. Gli oli alimentari esausti devono essere conferiti, privi di qualsiasi sostanza, all'interno degli appositi contenitori ad essi dedicati.

PARTE SECONDA: FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

Art. 10 Forme di gestione

1. Il Comune di _____ assume, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi nel rispetto delle modalità indicate del Capo III della Parte IV del D.lgs. 152/2006.

2. Le attività di raccolta di cui alla Parte Seconda, Terza e Quarta del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune:

- in forma diretta; ovvero
- mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata; ovvero
- con le forme, previste dal Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero
- tramite stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 1/2006; ovvero
- tramite atto di delega alla Comunità Montana della Carnia.

3. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

4. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio è, per i soggetti affidatari, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006.

5. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune e/o l'eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorii ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 (articoli 223 - 224) e con consorzi nazionali specializzati ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 (articoli 233 - 234 - 235 - 236).

6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate, l'impresa concessionaria o direttamente il Comune si può avvalere della collaborazione di volontari, sia come singoli cittadini sia come associazioni, per il monitoraggio, l'educazione e l'informazione sul metodo di gestione del ciclo dei rifiuti ed ambientale in generale, nonché per lo svolgimento di attività di supporto all'utenza ai fini di una corretta fruizione del servizio.

7. Il reclutamento e l'affidamento del servizio saranno gestiti dall'impresa concessionaria o direttamente dal Comune che controllerà anche l'attività affidata al volontariato, che avverrà con modalità approvate dalla Amministrazione Comunale secondo criteri che tengano in considerazione la qualità del servizio, l'economicità e i benefici sociali dell'affidamento.

Art. 11 Definizione della zona di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni ed assimilabili è stabilita entro il perimetro cui il servizio per la gestione dei rifiuti è attuato e delimitato nella planimetria allegata (Allegato 4 al presente Regolamento).
2. Il Consiglio Comunale si riserva, comunque, di ampliare o modificare con apposito provvedimento il perimetro in altre zone, al fine di assicurare una più razionale organizzazione del servizio.

Art. 12 Conferimento dei rifiuti

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dell'Amministrazione Comunale.
3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
4. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.
5. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso il centro di raccolta, salvo che da parte del personale autorizzato.
6. È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
7. È vietato il conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata degli stessi, al di fuori dei punti di raccolta istituiti con appositi raccoglitori.
8. Per il conferimento dei rifiuti tramite l'uso dei cassonetti dovranno essere rispettate le seguenti norme :
 - a) i rifiuti dovranno essere depositati nei cassonetti, contenuti in sacchetti ben chiusi ed in particolare i rifiuti conferiti dagli esercizi pubblici (bar, trattorie, negozi alimentari, ecc.)
 - b) i sacchetti dovranno essere approvvigionati a cura e spese degli utenti;
 - c) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grosso volume: scatole di cartone ed imballaggi dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare lo spazio a disposizione;

- d) è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai cassonetti ;
- e) non si devono introdurre assolutamente materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.)
- f) deposti i rifiuti gli sportelli dei cassonetti dovranno essere sempre ben chiusi;
- g) è vietato parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e lavaggio;
- h) la collocazione dei cassonetti può essere spostata solo dal personale addetto alle operazioni di svuotamento o dal personale comunale

9. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

10. È data facoltà all'Amministrazione di stabilire particolari modalità di conferimento per determinate tipologie di rifiuti (es. sacchetti biodegradabili per la frazione umida, ecc.) da disciplinare con apposita ordinanza.

11. Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

12. È vietato il conferimento di rifiuti ai soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:

- utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo: cittadini residenti o domiciliati nel Comune, utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
- utenze non domestiche regolarmente iscritte a ruolo: attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o unità locali nel Comune, limitatamente alla parte di rifiuti da esse prodotti che risultino assimilati secondo il vigente regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani;
- turisti presenti sul territorio comunale;
- utenze ammesse in forza di Accordi di Programma sottoscritti dai soggetti interessati con il Comune, secondo le modalità previste dagli Accordi stessi

Rifiuti urbani ingombranti.

13. Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto 1 lettera d) dell'art. 7 del presente Regolamento non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento dovrà avvenire a cura dell'utente produttore, anche a mezzo di ditte private eventualmente incaricate dal Comune, presso il centro di raccolta.

Art. 13 Vigilanza del servizio

1. Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definiti dal comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato al servizio di Polizia Municipale.

2. L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste (Allegato 2 del presente Regolamento) spettano al locale corpo di Polizia Municipale.

3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

4. All'Amministrazione Provinciale spetta il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell'art. 104 comma 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 197 del Decreto Legislativo 152/2006, nonché le attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del Decreto Legislativo 152/2006 e da quanto previsto dalla legge 142/90, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della Salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito, di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006, entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere della locale Azienda per i Servizi Sanitari o dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 15 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta e trasporto, di gestione del centro di raccolta, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- a) deve essere sottoposto i periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede;
- b) deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

2. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

PARTE TERZA: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 16 Oggetto della raccolta differenziata

1. Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.
2. La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 181 del Decreto Legislativo 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani interessa:
 - a) principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo,
 - b) oppure quelle sostanze e/o prodotti e beni di consumo che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati, i RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici fra cui anche le lampade a scarica, i tubi catodici e le apparecchiature contenenti i CFC).

Art. 17 Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 18 Localizzazione siti e contenitori

1. La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale, sentito il soggetto affidatario del servizio.

2. Il Comune può prevedere aree attrezzate dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.
3. Il Comune può prevedere la realizzazione di un centro di raccolta il cui funzionamento è disciplinato dall'allegato 3 al presente Regolamento.
4. La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Art. 19 Rifiuti urbani pericolosi

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti pericolosi, individuati dalla Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e succ., e quelli identificati dell'attuale normativa, provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:

- Batterie e pile

2. Le pile usate di cui all'art. 2 del D.M. 03.07.2003, n. 194 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9-quinquies del D.L. 09.09.1987, n.387, convertito dalla L. 475/88, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.M. 194/03, ad un rivenditore autorizzato.

In alternativa tali rifiuti, con esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi contenitori dislocati sul territorio.

- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

3. La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo sul territorio comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito dal gestore del servizio ad impianti di trattamento autorizzati.

- Accumulatori esausti

4. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore a tenuta stagna posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475 o ai consorzi di cui all'art. 235 del D.Lgs. 152/2006.

- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

5. La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti domestici in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati.

- Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico

6. Questa raccolta viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

7. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il materiale raccolto sarà conferito dal gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

- Oli minerali usati

8. La raccolta degli oli minerali usati di provenienza domestica, avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 o ai consorzi di cui all'art. 236 del D.Lgs. 152/2006.

9. È fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. Il rifiuto oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente

Art. 20 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, potrà istituire/sopprimere/modificare nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento e comunque comprese nell'Allegato 1.

2. Tale deliberazione dovrà essere seguita da apposita ordinanza atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

3. Per quei servizi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono stati avviati, l'applicabilità degli articoli relativi è subordinata a loro attivazione.

PARTE QUARTA: MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 21 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
2. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.
3. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
4. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.
5. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale individuato nell'Allegato 4 al presente Regolamento.
6. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
 - a) i rifiuti urbani pericolosi
 - b) i rifiuti ingombranti
 - c) gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
 - d) sostanze liquide
 - e) materiali che possano recare danno al personale adibito alla raccolta (es. oggetti taglienti)
 - f) materiali accesi
 - g) materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Art. 22 Trasporto allo smaltimento finale

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.).

Art. 23 Modalità di svolgimento del servizio

Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

1. Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico.
2. Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Altri servizi di pulizia

4. Tra i compiti affidati al servizio di raccolta dei rifiuti rientra il lavaggio e disinfezione dei cassonetti r.s.u. e delle raccolte differenziate.

Art. 24 Cestini getta carta e porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.
2. È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

Art. 25 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la concessionaria provvederà ad un accurata pulizia di tutta l'area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati.

Art. 26 Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Art. 27 Educazione e informazione alla cittadinanza

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

PARTE QUINTA: DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 28 Abbandono di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 sono vietati:
 - a) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
 - b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. In caso di scarichi abusivi i servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
3. In caso di inadempienza il Sindaco dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.
4. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il Comune può istituire un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.
5. Ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 152/2006, il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili, per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, può avvalersi dell'ASL e dell'ARPA.
6. Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

Art. 29 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

1. I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi del Titolo V alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

PARTE SESTA: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Sanzioni

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24.11.1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Polizia Municipale nel cui territorio è stata commessa la violazione, con devoluzione dei proventi di tali sanzioni alla Provincia competente, come previsto dall'art. 263 del D.lgs. 152/06, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, del succitato D.lgs., in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1 di tale D.Lgs., che sono devoluti al Comune.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano le sanzioni amministrative elencate all'Allegato 2 del presente Regolamento, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81.
3. Avverso le ordinanze -ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui a comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 comma 4 del Decreto Legislativo n. 152/2006, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 31 T.A.R.S.U. / Tariffa

1. Si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per la T.A.R.S.U. ed in accordo a quanto disposto nel D.Lgs. 152/2006, al nuovo Regolamento Comunale per la determinazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, subordinatamente all'entrata in vigore di quest'ultima.

Art. 32 Contributo CONAI

1. I contributi che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza dell'Amministrazione Comunale, salvo eventuale delega alla riscossione al Gestore del Servizio.
2. Il Gestore dei servizi o ente/amministrazione delegata alla gestione del servizio dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale i quantitativi raccolti annualmente, distinti per tipologia.

Art. 33 Riferimento ad altri regolamenti

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento e nell'Allegato 3 saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene, di polizia urbana, del verde, edilizio e per la determinazione della TARSU/TARIFFA per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 34 Riferimento alla legge

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 35 Entrata in vigore Allegato 3

1. L'Allegato 3 al Presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'ottenimento del titolo autorizzativo all'esercizio del centro di raccolta.

Art. 36 Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.

2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.